

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IANESE Giancarlo



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
OLIVOTTO Livio

687/24

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 17 GEN 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, 17 GEN 2024



IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL VIGILE URBANO
Zambelli S. Luca

IL FUNZIONARIO INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo (art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

Li, 17 GEN 2024



IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL VIGILE URBANO
Zambelli S. Luca



ORIGINALE N. 2 Reg.

Comunicazione al Capogruppo il 17 GEN 2024

COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO
(Provincia di Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della Giunta Comunale

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, ART. 73 - COMMA QUINTO BIS - DPR 309/90, ARTT. 186 E 187 C.D.S. E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

L'anno duemilaventiquattro addì 10 del mese di **GENNAIO** alle ore **12:30** nella sede municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Sigg.:

		PRESENTE	ASSENTE
1.	IANESE Giancarlo Sindaco	(X)	()
2.	DE BOLFO Cornelio Assessore Vice Sindaco	(X)	()
3.	DE RIGO CROMARO Fides Assessore	()	(X)
	totali	(2)	(1)

Assume la presidenza il sig. Giancarlo IANESE nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Vice Segretario Comunale OLIVOTTO dott. Livio.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 54 del D.Lgs. 28-08-2000, n. 274 e l'art. 2 del D.M. 26-03-2001 prevedono la possibilità di stipulare convenzioni fra Enti Pubblici ed il Ministero della Giustizia per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità;

VISTO che detti lavori possono essere stabiliti ed applicati, a richiesta dell'imputato, dal Giudice – e quindi per i reati meno gravi – e che essi consistono nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

PRESA VISIONE della convenzione che regola il rapporto e ritenuto che le eventuali prestazioni da svolgere presso questo Ente consistano in manutenzioni ambientali quali lo sfalcio di prati, la pulizia di strade e piazzali, prestazioni varie di ordinaria e straordinaria manutenzione su fabbricati; custodia di mostre ed esposizioni ed altre prestazioni di carattere esecutivo che non determinino situazioni di rischio o di pericolo per chi le compie; servizio accompagnatore scolastici.

RITENUTO di stipulare la convenzione per disporre, nella eventualità di assegnazione, di soggetti che possano supportare il personale alle dipendenze dell'Ente nell'espletamento di mansioni, di compiti e servizi che il Comune è tenuto ad erogare alla collettività amministrata;

EVIDENZIATA la gratuità delle prestazioni, essendo previsto a carico dell'Ente, nell'eventualità di assegnazione di personale, il solo costo dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché della responsabilità civile verso terzi;

VISTO il D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano

DELIBERA

1. DI approvare l'allegato schema di convenzione da stipulare con il Ministero della Giustizia, che delegherà allo scopo il Presidente del Tribunale di Belluno, composta di n. 8 articoli e riferita allo svolgimento di lavori di pubblica utilità da prestare da condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28-08-2000, n. 274 e dell'art. 2 del D.M. 26-03-2001;
2. DI dare atto che la convenzione avrà la durata di 4 anni a decorrere dalla stipula della convenzione;
3. DI autorizzare il signor Sindaco alla sottoscrizione della convenzione in argomento.

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49
1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, ART. 73 - COMMA QUINTO BIS - DPR 309/90, ARTT. 186 E 187 C.D.S. E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

SETTORE TECNICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione sopra indicata.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(IANESE Giancarlo)

San Nicolò di Comelico, li _____

SETTORE AMMINISTRATIVO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione sopra indicata.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(IANESE Giancarlo)

San Nicolò di Comelico, li 10/01/2024



[Handwritten signature]

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile alla proposta di deliberazione sopra indicata.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

(IANESE Giancarlo)

San Nicolò di Comelico, li 10/01/2024

[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile alla proposta di deliberazione sopra indicata.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

(IANESE Giancarlo)

San Nicolò di Comelico, li 10/01/2024



[Handwritten signature]

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI
PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28
AGOSTO 2000, N. 274, ART. 73 - COMMA QUINTO BIS - DPR
309/90, ARTT. 186 E 187 C.D.S. E 2 DEL DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

**TRA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E
COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO (BL)**

Premesso

che, a norma degli articoli di legge sopra indicati, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott. Umberto Giacomelli - Presidente F.F. del Tribunale di Belluno - giusta la delega di cui in premessa, e l'Ente sopra indicato, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, Sig. SINDACO IANESE Giancarlo nato a San Nicolò di Comelico il

23.07.1942 e si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

- L'ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- manutenzione ambientale, pulizia delle strade e di altri luoghi pubblici;
- prestazioni varie di ordinaria e straordinaria manutenzione su fabbricati di proprietà Comunale;
- custodia di mostre e di esposizioni ed altre prestazioni di carattere esecutivo non comportanti situazioni di rischio o di pericolo organizzata dal Comune;
- servizio di accompagnatore sullo scuolabus Comunale;

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: dal responsabile dell'area tecnico manutentiva .

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei

fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione, sottoscritta in tre originali, **avrà la durata di anni 5 a decorrere dal.....** e verrà inclusa nell'elenco degli enti convenzionati esistente presso la Cancelleria (di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa), nonché inviata al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali ed al Comune interessato.

San Nicolò, li _____ -

IL SINDACO

IANESE Giancarlo
